API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 9 - 2014

Verona, 1° dicembre 2014

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

LEGNAGO

Via del Pontiere, 17 - C.A.P 37045

Tel. 0442/28466 - Fax 0442/28008

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ADR - Nuova direttiva che modifica la disciplina autotrasporto merci pericolose……..... 3
ALBO NAZIONALE RIFIUTI – Modalità pagamento imposta di bollo ……3
END OF WASTE ROTTAMI METALLICI – Sentenza Corte di Cassazione n. 43430/2014……3
NORMATIVA AMBIENTALE – Legge 116/2014 ……4
PNEUMATICI FUORI USO – Linee guida Ministero Ambiente per calcolo contributo……4
RAEE - Obbligo registrazione impianti di trattamento RAEE al registro del CDC-RAEE……5
RIFIUTI - Nuove disposizioni, Legge 116/2014, decreto competitività……5
RIFIUTI – Sentenza n. 4978/2014, fresato di asfalto come sottoprodotto ..……...……..7
SISTRI – Possibile ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 ……...……...7

NEWS SICUREZZA

INAIL - Quaderni tecnici per sicurezza cantieri temporanei o mobili ……..8
INAIL - Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ……8
MINISTERO LAVORO - Interpello in materia di salute e sicurezza lavoro 06.10.2014 ……..9
MINISTERO LAVORO – Interpelli in materia di salute e sicurezza lavoro 04.11.2014 ……10
REGISTRO INFORTUNI - vidimazione, Legge Regione Veneto n.32/2014 ……10
SICUREZZA LAVORO - Immediata evidenza sulla sicurezza per modifiche significative e nuove imprese ……...10

NEWS AREA TECNICA

ECOLABEL - Criteri ecologici del marchio Ecolabel per i prodotti igienici assorbenti ……11
SICUREZZA PRODOTTI - Etichettatura prodotti tessili, due guide per imprese e consumatori ……12
SIGARETTE ELETTRONICA - Linea guida etichettatura liquidi, Istituto superiore sanità ……...12

APPROFONDIMENTI

ROHS2 - Recepimento nuova direttiva: obblighi e divieti per le sostanze chimiche nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ……..12

NEWS AMBIENTE

ADR - Nuova direttiva che modifica la disciplina autotrasporto merci pericolose
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1489
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Unione europea n. L 335 del 22 novembre 2014 la Direttiva n. 2014/103/UE del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Gli Stati membri dovranno recepire tale direttiva nei propri ordinamenti entro il 30 giugno 2015.

ALBO NAZIONALE RIFIUTI – Modalità pagamento imposta di bollo
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1480
La Segreteria dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti - Sezione di Venezia ci comunica che "in un'ottica di semplificazione delle procedure per gli utenti dell'Albo nazionale Gestori Ambientali (imprese e gli studi di consulenza), per i provvedimenti emessi dalla scrivente Sezione Regionale dalla data del 17/11/2014, il pagamento dell'imposta di bollo, da apporre sugli stessi, potrà essere effettuato **solo ed esclusivamente** con le modalità di seguito indicate:
- versamento effettuato sul c/c postale n. 17033309 intestato a: C.C.I.A.A. VENEZIA – Sezione Regionale del Veneto - Albo Gestori Ambientali indicando nella causale il **codice fiscale dell'impresa - marca da bollo**.
- bonifico effettuato sul conto corrente postale n. 17033309, intestato a: C.C.I.A.A. VENEZIA – Sezione Regionale del Veneto - Albo Gestori Ambientali, codice IBAN: IT65 K076 0102 0000 0001 7033 309 indicando nella causale il **codice fiscale dell'impresa - marca da bollo**.

La copia dell'attestazione del versamento postale o della contabile del bonifico (riportante il Codice Riferimento Operazione – CRO) potranno, alternativamente, essere allegate all'istanza telematica oppure, attendendo le indicazioni della segreteria della sezione, inviate successivamente all'emissione del provvedimento per posta elettronica ai seguenti indirizzi:
albo.smaltitori@ve.camcom.it
albogestori.veneto@legalmail.it

Tali modalità di versamento permetteranno alla segreteria della Sezione di inviare gli atti al domicilio degli interessati con modalità telematica (posta elettronica certificata) senza necessità per gli stessi di recarsi allo sportello camerale."

END OF WASTE ROTTAMI METALLICI – Sentenza Corte di Cassazione n. 43430/2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1484
Con sentenza n. 43430 del 17 ottobre 2014 la Corte di Cassazione penale ha dato parere in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami ferrosi con riguardo al regolamento UE n. 333/2011 (Regolamento EOW – end of waste - per i rottami metallici) recante i *"criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"*

La sentenza precisa che alcuni tipi di rottami metallici possono cessare di essere considerati rifiuti, ma non già e non solo in base alla loro natura, alla loro consistenza e ai trattamenti che subiscono sul luogo di produzione (tutti requisiti che comunque devono essere accertati e certificati), ma anche per effetto del rispetto delle specifiche prescrizioni (in materia di formulari, ecc.) e del positivo esito delle procedure preliminari delineate da detta normativa.

A fronte del reato contestato (il mancato rispetto dell'art.183, lett. m) del Dlgs 152/2006 per il deposito temporaneo: i rifiuti costituiti da rottami ferrosi, sfridi di lavorazione ferrosi e trucioli, imballaggi metallici, non erano stati avviati alle operazioni di recupero nei limiti temporali e/o quantitativi previsti) è stata presentata in Cassazione la tesi dell'*abolitio criminis*: i rottami ferrosi in questione non sarebbero stati più rifiuti per effetto dell'entrata in vigore del regolamento UE 333/2011 suddetto. La Cassazione non ha accolto tale tesi di un effetto retroattivo delle disposizioni del regolamento UE.

NORMATIVA AMBIENTALE – Legge 116/2014

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1473

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 la Legge n. 116 del 11 agosto 2014 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*."

Tra i principali argomenti affrontati in tema ambientale si segnala :

- Bonifica, rifiuti scarichi: Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare (Articolo 13)

- Tracciabilità dei rifiuti: Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010 (articolo 14)

- Valutazione impatto ambientale: Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedura di infrazione 2009/2086 e procedura di infrazione 2013/2170 (articolo 15)

PNEUMATICI FUORI USO – Linee guida Ministero Ambiente per calcolo contributo

http://www.apiverona.it/section_contents/view/1467

Disponibili sul sito del Ministero Ambiente le linee guida e il prospetto informatico per la determinazione del contributo Pneumatici fuori uso Pfu 2015 da parte di produttori e importatori di pneumatici.

In particolare viene precisato che il contributo non va individuato con la cosiddetta metodologia del peso medio, vale dire non sulla base del costo di gestione/ton. dei quantitativi di ogni singola tipologia di pneumatico (A1, B1, ecc..,), ma sulla base del costo di gestione/ton. degli Pfu per i quali tale costo è uguale, a prescindere dall'appartenenza a tipologie

RAEE - Obbligo registrazione impianti di trattamento RAEE al registro del CDC-RAEE
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1479

Ricordiamo alle aziende in possesso di un'autorizzazione a trattare rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che l'art. 33 comma 2 del D.lgs 14.03.2014 n. 49 così recita:
"2. *Entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento (CDC RAEE) predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno. "*

Allo scopo di rispettare gli adempimenti previsti il CDC RAEE ha predisposto l'elenco in cui iscriversi, la modalità di iscrizione è operativa dal 14 ottobre ed è sufficiente collegarsi al sito www.cdcraee.it e registrarsi; verrà quindi rilasciata una password e sarà possibile accedere ai servizi del portale: la procedura di iscrizione è molto semplice e i dati richiesti sono facilmente reperibili (dati anagrafici, numero autorizzazione, ecc.).

Ricordiamo, inoltre, che le sanzioni previste per la mancata registrazione sono molto pesanti, sia in termini pecuniari, che in termini di vera e propria operatività degli impianti: è infatti prevista la revoca dell'autorizzazione in caso di mancata registrazione. Le sanzioni sono indicate all'art. 38 commi 3 e 4 di seguito riportati:
"3. La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai sensi dell'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione, l'autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata.
"4. La violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte alla metà. La violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte dei sistemi individuali e collettivi per due anni, anche non consecutivi, in un triennio comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale di cui all'articolo 29. Le persone fisiche e giuridiche cancellate per la violazione dell'obbligo di comunicazione non possono essere iscritte al Registro nazionale di cui all'articolo 29 per i due anni successivi."

Si precisa che questa registrazione nulla ha a che vedere con l'accreditamento degli impianti previsto dal CDC RAEE per la corretta gestione, da parte dei Sistemi Collettivi, dei RAEE di provenienza domestica: questo è un semplice elenco che non prevede alcun requisito particolare ma a cui devono partecipare tutti gli impianti (compresi quelli che gestiscono RAEE professionali) ai fini della rendicontazione dei RAEE trattati.

RIFIUTI - Nuove disposizioni, Legge 116/2014, decreto competitività
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1485

Pubblicata la legge 11 agosto 2014 n. 116 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"* (pubblicata sul Supplemento. Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.192 del 20/08/2014)

L'articolo 13, comma 4 di tale legge ha introdotto una serie di nuovi comma all'art. 216 (Operazioni di recupero) del Testo unico ambientale D.lgs. n. 152/2006, che di seguito riportiamo, che modificano la normativa relativa alle attività di recupero in regime semplificato dei rifiuti e alla possibilità di utilizzo di determinati rifiuti nei processi produttivi:

"*8-quater*. Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-quinquies. L'operazione di recupero può consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa è sottoposta, al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate dall''articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti con particolare riferimento:
a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

8-sexies Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.

8-septies Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione."

In particolare, viene integrata la disciplina per il recupero di rifiuti non pericolosi tenendo conto dei regolamenti comunitari cosiddetti End of Waste, che sono i regolamenti recanti i criteri che determinano quando alcuni tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consigli; ad oggi sono usciti il regolamento n. 333/2011 per i rottami di ferro, n. 1179/2012 per i rottami di vetro, n. 715/2013 per i rottami di rame.

La nuova legge stabilisce che alle attività di recupero di rifiuti effettuate secondo detti regolamenti, se vengono rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti,vengono applicate le procedure semplificate di recupero ex artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, secondo i quali se rispettate le norme tecniche e le prescrizioni fissate in appositi decreti ministeriali, l'esercizio delle operazioni di recupero può essere intrapreso decorsi 90 gg. dall'invio della comunicazione di inizio attività alla provincia territorialmente competente.

Le imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in procedura semplificata secondo la vigente normativa (ex DM 5/2/1998 ovvero ex DM. 161/2002) dovranno adeguarsi ai regolamenti EOW entro 6 mesi dalla loro entrata in vigore.

Infine viene introdotta una modifica con riferimento al regolamento CE n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti che contiene all'allegato III la cd. lista verde o elenco verde dei rifiuti che è suddivisa in una parte I, che si riferisce ai rifiuti elencati nell'allegato IX della convenzione di Basilea, e una parte II, che prevede uno specifico elenco di rifiuti.

La nuova legge stabilisce che i rifiuti individuati nella lista verde di detto regolamento CE n. 1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati AIA (autorizzazione integrata ambientale) e che rispettano le relative BAT (Best Available Techniques, migliori tecniche disponibili), previa comunicazione 45 giorni prima dell'avvio dell'attività all'autorità ambientale competente. In questo caso dovranno essere rispettati solo gli obblighi riguardanti il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione.

RIFIUTI – Sentenza n. 4978/2014, fresato di asfalto come sottoprodotto
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1488
Il Consiglio di Stato con la sentenza n.4978/2014 ha affermato che il fresato d'asfalto può essere qualificato come sottoprodotto e non come rifiuto speciale purchè sussistano determinate condizioni.
Il Consiglio di Stato conferma che il fresato d'asfalto può essere classificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del Codice dell'Ambiente

In particolare, il Consiglio di Stato ha chiarito che il fresato d'asfalto rimosso dal manto stradale può essere considerato sottoprodotto a condizione che il detentore non se ne voglia disfare e se sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 184 bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) ossia: si deve trattare di una sostanza o oggetto originato da un processo produttivo il cui scopo principale non è la produzione di questa sostanza o oggetto; è certo il suo riutilizzo; il suo riutilizzo è legale; può essere riutilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

SISTRI – Possibile ulteriore proroga al 31 dicembre 2015
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1478
In data 13 novembre 2014 l'Aula della Camera ha approvato un emendamento al testo del Collegato Ambientale che proroga al 31 dicembre 2015 le sanzioni per le inadempienze alla disciplina SISTRI.

Il provvedimento, ora al Senato per l'approvazione definitiva, dovrebbe spostare sempre fino al al 31 dicembre 2015 la durata del periodo cosiddetto del "doppio binario" in cui i soggetti obbligati al Sistri devono continuare ad effettuare anche i documenti cartacei (registro c/s rifiuti, formulario di trasporto e Mud).

INAIL - Quaderni tecnici per sicurezza cantieri temporanei o mobili
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1472
Disponibili on line sul sito dell'Inail www.inail.it sette quaderni tecnici illustrati dedicati alla sicurezza in edilizia e alla prevenzione contro i rischi professionali.

Obiettivo dei Quaderni Tecnici è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l'informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell'organizzazione delle piccole e medie imprese.

I Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili son i seguenti:
- Ancoraggi;
- Parapetti provvisori;
- Ponteggi fissi;
- Reti di sicurezza;
- Scale portatili;
- Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto;
- Sistemi di protezione individuale dalle cadute.

INAIL - Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1481
Disponibile on line sul sito dell'INAIL www.inail.it una nuova pubblicazione contenente 60 schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Questo secondo volume nasce "per continuare il lavoro di supporto nella gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nella piccola industria, nell'agricoltura e nell'artigianato: tutti settori caratterizzati da una innumerevole varietà di compiti lavorativi, ciascuno con proprie modalità e tempistiche di attuazione.

Un supporto progettato per i vari soggetti che operano nel campo della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, "primi fra tutti coloro che in ambito aziendale sono responsabili o comunque coinvolti nei processi di analisi e gestione dei rischi ed in particolare di quello da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, ma anche consulenti e professionisti della sicurezza a cui interessa un approfondimento della tematica. Per questi soggetti le schede rappresentano oggi anche uno strumento consultabile ai fini della redazione della valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate di cui al Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012.
Alle cento schede della prima pubblicazione, se ne aggiungono dunque altre 60, con riferimento alle attività esaminate e valutate dai tecnici della Con.T.A.R.P. dell'INAIL, a seguito di denunce di Malattia Professionale pervenute all'Istituto o di approfondimenti tematici e studi di settore.

E a nuove informazioni tecniche corrispondono anche nuovi apporti professionali: a questo secondo volume hanno collaborato anche professionisti delle Direzioni regionali Inail del Friuli Venezia Giulia e dell'Umbria.

MINISTERO LAVORO - Interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro 06.10.2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1466

Disponibili on line nel sito del Ministero del Lavoro le risposte del 6 ottobre 2014 con riferimento ai seguenti quesiti. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva fornisce risposta, in particolare in merito a:

- Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  Con l'interpello **n. 16 del 6 ottobre 2014** si precisa che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) il cui "mandato" sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza.

- Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo
  L'interpello **n. 17 del 6 ottobre 2014** conferma che se l'Accordo sindacale di settore preveda l'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda ciò sia coerente con la normativa in vigore

- Visite mediche al di fuori degli orari di servizio
  L'interpello **n. 18 del 6 ottobre 2014** precisa che laddove, per esigenze lavorative, la visita medica avvenga in orari diversi, il lavoratore deve comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di tale visita anche in considerazione della tutela piena del lavoratore medesimo garantita dall'ordinamento.

- Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza
  Con l'interpello **n. 19 del 6 ottobre 2014** il Ministero del Lavoro chiarisce che coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

- Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori
  Con l'interpello **n. 20 del 6 ottobre 2014** viene confermato che nelle imprese con più di 15 dipendenti, l'eleggibilità a rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è limitata al solo ambito dei lavoratori appartenenti alle Rappresentanti sindacali aziendali (Rsa), salvo che le stesse non siano presenti in azienda

- I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro
  Con l'interpello **n. 21 del 6 ottobre 2014** il Ministero del Lavoro precisa che il mero esercizio della professione di consulente del lavoro non consente di ritenere soddisfatti i requisiti richiesti dal decreto ministeriale 6 marzo 2013, concernente l'individuazione dei "criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro"

- Dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione
  Con l'interpello **n. 22 del 6 ottobre 2014** si precisa che la scelta di assegnare un budget deve intendersi discrezionale da parte dell'organizzazione aziendale

- Interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177
  Con l'interpello **n. 23 del 6 ottobre 2014** viene chiarito che nel caso di contatti brevi ma ripetuti nel medesimo spazio lavorativo tra personale di imprese committenti e appaltatrici o lavoratori autonomi, l'attività informativa posta a carico del committente sui rischi esistenti negli ambienti e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate, deve essere puntuale, adeguata e aggiornata, ma non inutilmente dilatata a dismisura mediante la mera ripetizione di informazioni già trasmesse.

Ministero Lavoro – Interpelli in materia di salute e sicurezza del lavoro 04.11.2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1483
Disponibili on line nel sito del Ministero del Lavoro le risposte ai seguenti quesiti. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva fornisce in data 4 novembre u.s. nuove risposte ad interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro in merito a:

- Interpello n. 24/2014 destinatario: Confcommercio, **Interpretazione dell'articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008.** Il Ministero del Lavoro precisa che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando – a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, co. 1 , lett. a), d.lgs 81/2008 – egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda

- Interpello n. 25/2014 destinatario: ANCE, **Costi di manutenzione degli apprestamenti.** Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all'allegato XV del d.lgs 81/2008, con particolare riferimento alla lett. a) del punto 4.1.1 dell'allegato XV del d.lgs 81/2008, relativa agli apprestamenti, di cui fanno parte i monoblocchi prefabbricati comunemente denominati "baraccamenti".

REGISTRO INFORTUNI - vidimazione, Legge Regione Veneto n.32/2014
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1475
Per le aziende del Veneto dal 12 novembre 2014 non vi è più l'obbligo della vidimazione del registro infortuni. In data 28 ottobre 2014 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 103 della Regione del Veneto, la Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 32 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".

L'art. 1, comma 1, della L.R. n. 32/2014 stabilisce che "*… il registro infortuni previsto all'articolo 403 del medesimo decreto presidenziale (DPR 547/55) non è soggetto all'obbligo di vidimazione stabilito dal Decreto Ministeriale 12 settembre 1958 e successive modificazioni, purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 53 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni*".

La citata norma è entrata in vigore **dal 12 novembre u.s.**

SICUREZZA LAVORO - Immediata evidenza sulla sicurezza per modifiche significative e nuove imprese
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1490
Pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2014, n. 261 la Legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis*" che, con l'art. 13, modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, sanando la procedura di infrazione n. 2010/4227 irrogata all'Italia dalla Comunità Europea al fine di evitare che possa esserci un lasso di tempo con un potenziale elevato fattore di insicurezza nell'operatività delle aziende.

L'art. 13 della nuova legge, infatti, va a modificare gli art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008, che disponevano che, in caso di costituzione di una nuova impresa o di modifiche significative di un'impresa esistente, il documento di valutazione dei rischi potesse essere elaborato rispettivamente entro 90 o 30 giorni.

Pertanto esisteva la possibilità che, in tali archi temporali, i lavoratori e i loro rappresentanti si trovassero ad operare in mancanza di documento di valutazione dei rischi ma, soprattutto delle varie parti di prevenzione che lo accompagnano.

A tale eventualità ha voluto dare rimedio il legislatore, obbligando il datore di lavoro, “anche in caso di costituzione di nuova impresa”

- a dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, rispettante le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi, dell'adempimento degli obblighi di:
  - indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati
  - programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  - individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
- a dare immediata comunicazione della redazione di tale documento al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che ne ha accesso, in ogni caso, su richiesta.

Analogamente, in caso di modifiche sostanziali, le nuove prescrizioni del legislatore sono che “Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

NEWS AREA TECNICA

ECOLABEL - Criteri ecologici del marchio Ecolabel per i prodotti igienici assorbenti
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1487

Si segnala che con Decisione 2014/763/UE della Commissione del 24 ottobre 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L320 del 6 novembre 2014, sono stati individuati i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti, applicabili fino al 24 ottobre 2018.

I criteri e i requisiti di valutazione e verifica stabiliti dal provvedimento sono validi per quattro anni a partire dal 24 ottobre 2014, data di adozione della decisione che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe promuovere la provenienza sostenibile dei materiali, un uso limitato di sostanze pericolose e una produzione di alta qualità progettata per ridurre al minimo la produzione di rifiuti.

SICUREZZA PRODOTTI - Etichettatura prodotti tessili, due guide per imprese e consumatori
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1474
Sono on line due nuove pubblicazioni realizzate da Unioncamere sull'etichettatura dei prodotti tessili**:** una guida per le imprese e un folder per i consumatori.

Tenendo conto delle prescrizioni previste nel Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili, le guide si pongono l'obbiettivo di offrire agli operatori economici del settore (produttori, importatori, distributori) e ai consumatori informazioni chiare e di agevole consultazione su diritti ed obblighi previsti in materia di etichettatura di composizione dei prodotti tessili.

I due nuovi strumenti rientrano nelle molteplici attività di vigilanza del mercato affidate da anni alle Camere di Commercio e finalizzate ad assicurare un maggior livello di tutela per i consumatori ed un mercato concorrenziale e trasparente per le imprese che vi operano correttamente.

SIGARETTE ELETTRONICA - Linea guida etichettatura liquidi, Istituto superiore sanità
http://www.apiverona.it/section_contents/view/1486
La classificazione delle miscele di ricarica per sigarette elettroniche ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 65/03 attualmente in vigore (recepimento della direttiva 99/45/CE e s.m.i.) e nel campo di applicazione del regolamento CE N.1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (CLP).

L'Istituto superiore di sanità ha reso disponibile una linea guida relativa alla regolarità/irregolarità di etichettatura per sigaretta elettronica, che aggiorna la circolare 9 marzo 2010, in base al regolamento CLP.

Il documento costituisce una Linea guida tecnica di orientamento per le attività di controllo, ma non costituisce un documento per le imprese in sostituzione della normativa vigente, quest'ultima resta l'unico riferimento valido cogente.

APPROFONDIMENTI

ROHS2 - Recepimento nuova direttiva: obblighi e divieti per le sostanze chimiche nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Il Decreto Legislativo n. 27/2014 ha attuato la direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Lo scopo delle restrizioni è quello di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

RoHS2 e RAAE2 sono ora direttive completamente separate e sono state recepite da due decreti attuativi (D.lgs. 27/2014 e D.Lgs. 49/204) diversamente da quanto era avvenuto con la RoHS1 (D.Lgs. 151/2005).

Le modifiche più significative apportate sono:

- Ampliamento del campo di applicazione con l'introduzione delle categorie 8 e 9 e della categoria 11 (open scope)
- Nuova definizione di apparecchiatura elettrica elettronica
- Apposizione della marcatura CE
- Preparazione del fascicolo tecnico
- Procedure per assicurare nel tempo la conformità della produzione in serie
- Elenco dinamico delle sostanze soggette a restrizione

L'impatto del nuovo decreto è molto pesante tanto da far rientrare nella RoHS2 apparecchiature che prima non rientrano nella RoHS1 nonostante siano state concesse molte esenzioni specifiche per molte applicazioni.

Definizioni

- **Fabbricante:** qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un'AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
- **Mandatario:** qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività. *Es. mantenere a disposizione dell'AC la dichiarazione UE e la documentazione tecnica per 10 anni, fornire prove a sostegno della conformità dell'AEE qualora richiesto, cooperare con le AC.*
- **Distributore:** qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione un'AEE sul mercato;
- **Importatore:** qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immetta sul mercato dell'Unione un'AEE originaria di un paese terzo;

=Operatori economici

Campo di applicazione

La direttiva si applica alle AEE che rientrano nelle 11 categorie elencate in allegato I.

- **«apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «AEE»,** le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da **<u>correnti elettriche</u>** o **<u>campi elettromagnetici</u>** e le apparecchiature di **<u>generazione, trasferimento e misura</u>** di tali correnti e campi progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;
- ai fini del punto 1, «**<u>che dipendono</u>**», in relazione alle AEE, indica il fatto che le apparecchiature necessitano di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per **<u>espletare almeno una</u>** (≠RoHS1) delle funzioni **previste**

Sostanze soggette a restrizione Allegato II

–PIOMBO (0,1%)
–MERCURIO (0,1%)
–CADMIO (0,01%)
–CROMO ESAVALENTE (0,1%)
–Bifenili Polibromurati (PBB) (0,1%)
–Eteri di difenile Polibromurato (PBDE) (0,1%)

La percentuale è riferita a materiali omogenei peso/peso

Materiale omogeneo: un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che **non può essere diviso o separato** in materiali diversi mediante **azioni meccaniche** come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi

Campo di applicazione RoHs 2 (allegato I) *In rosso le novità*

La RoHS2 ha 11 categorie

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i dispositivi impiantati attivi)
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici

Cat.11 Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate

Estensioni alle nuove categorie: tempistiche

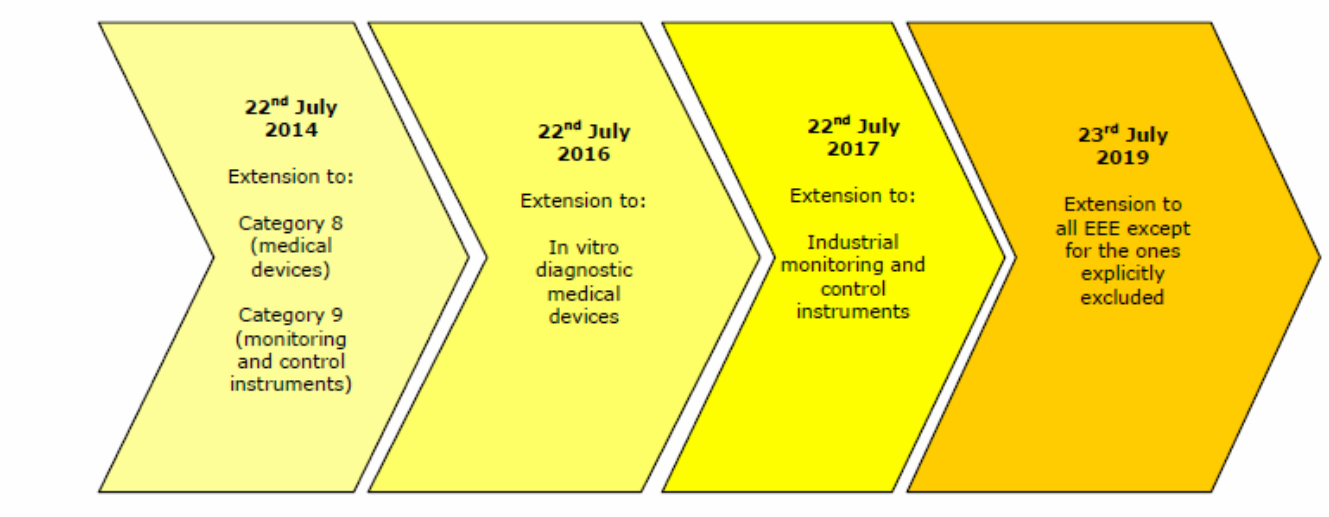

Anche cavi e pezzi di ricambio seguono stesse tempistiche
Cavi: tutti i cavi con tensione nominale < 250V che servono da collegamento delle AEE alla presa elettrica o tra di loro

Deadline

- **immissione sul mercato** la prima messa a disposizione di un'AEE sul mercato dell'Unione (Art.3.12)

- **messa a disposizione sul mercato** significa qualsiasi fornitura di un'AEE per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (art.3.11

La RoHS2 si applica <u>se immessi sul mercato</u>:

- ai dispositivi medici (categoria 8) e agli strumenti di monitoraggio e controllo (cat. 9) <u>immessi sul mercato</u> a decorrere dal 22 luglio 2014

Smaltimento scorte (lungo la filiera) quindi permesso dal 22 luglio 2014 al 22 luglio 2019

- ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016 (cat. 8)

Smaltimento scorte (lungo la filiera) quindi permesso dal 22 luglio 2016 al 22 luglio 2019

- agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali (cat.9) immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017

Smaltimento scorte (lungo la filiera) quindi permesso dal 22 luglio 2017 al 22 luglio 2019

Le restrizioni NON si applicano alle AEE compresi cavi e i pezzi di ricambio (art.4):

- in categoria 11 <u>messe a disposizione sul mercato</u> fino al 22 luglio 2019
- che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE ma che risulterebbero non conformi alla presente direttiva <u>messe a disposizione sul mercato</u> fino al 22 luglio 2019.

Esclusioni (art.2 dir. e D.Lgs.27/2014)

a) Apparecchiature per la sicurezza degli Stati membri (*es. armi, munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari*);
b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
c) apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un apparato **escluso** o non rientrante nella RoHS
d) utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
e) Installazioni fisse di grandi dimensioni;
f) mezzi di trasporto persone e merci; i veicoli elettrici a 2 ruote non omologati non sono esclusi (*es. biciclette a pedalata assistita*)
g) macchine mobili non stradali ad uso professionale
h) dispositivi medici impiantabili attivi
i) pannelli fotovoltaici montati ed installati da professionisti
J) apparecchiature R&D messe a disposizione tra imprese

REACH & RoHS

- La presente direttiva si applica fatti salvi i requisiti della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, e i requisiti della normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti. ***(art.2 Direttiva 2011/65/UE)***

- Sono altresi' fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza e di salute e in materia di sostanze chimiche, in particolare il Regolamento (CE) n. 1907/2006, e la normativa specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti ***(art.2 D.Lgs. 27/2014)***

Definizioni

- **impianto fisso di grandi dimensioni**, una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono **assemblati e installati da professionisti**, destinati ad essere utilizzati in modo **permanente** in un luogo prestabilito e apposito e disinstallati da professionisti
  - sistemi trasporto bagagli in aeroporto
  - stanze di controllo
  - installazioni semaforiche
  - installazioni pompaggio
  - sistemi illuminazione piste aeroporti
  - sistemi automatici trasporto magazzini
  - sottostazioni alta tensione
  - installazioni piste pattinaggio
  - stazioni eoliche
  - linee di impianti produzione inclusi robot
  - impianti aria condizionata o raffrescamento con capacità nominale di raffreddamento maggiore di 12kW
  - riscaldamento con capacità nominale maggiore di 70 kW di riscaldamento
  - sistemi ventilazione con potenza in entrata maggiore di 125W

- **impianto fisso è di grandi dimensioni quando è soddisfatto almeno 1 criterio (lista indicativa)**:
  - se, quando installato o disinstallato è troppo grande per esssere trasportato in un container ISO 20 perchè la somma totale delle sue parti è maggiore di 5,71m x 2,35m x 2,39m
  - se, quando installato o disinstallato è troppo pesante per essere spostato con un camion su strada (>44 t)
  - Se sono richieste gru per carichi pesanti quando viene installato o disinstallato
  - Installazione che non rientra nel normale ambiente industriale senza il bisogno di modifiche strutturali
  - Installazione che ha una uscita nominale maggiore di 375 kW

L'onere di dimostrare che si può beneficiare dell'esenzione è a carico del produttore, assemblatore e utilizzatore

- **utensili industriali fissi di grandi dimensioni**», un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e/o componenti, che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, **installati** e **disinstallati** in maniera permanente **da professionisti** in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;
  - Macchine per la produzione industriale e trasformazione di materiali e merci
  - Gru
  - Fresatrici
  - Saldatrici
  - Stazioni assemblaggio veicoli
  - Macchinari produzione carta
  - Presse per stampa
  - Macchine produzione packaging o tessili

Obblighi dei fabbricanti
Il fabbricante deve, a norma dell'articolo 7:

1) Verificare che il prodotto è stato progettato e fabbricato rispettando le **restrizioni** (art.4)
2) Redigere la **documentazione tecnica** necessaria ed eseguire il **controllo interno della produzione** (procedura in base al modulo A dell'allegato II Decisione 768/2008/CE)
3) Redigere la **dichiarazione di conformità UE**
4) Garantire che siano predisposte le **procedure** per la **produzione in serie** e che questa continui a essere conforme
5) Tenere un **registro** delle AEE non conformi e dei richiami e informare i distributori in caso di NC o richiami
6) Assicurare che l'AEE rechi una **indicazione seriale o lotto, numero di tipo**

Obblighi degli importatori

a) gli importatori immettano sul mercato dell'Unione solo AEE conformi alla presente direttiva;
b) prima di immettere un'AEE sul mercato, gli importatori assicurino che il **fabbricante** abbia :
   - eseguito l'idonea **procedura di valutazione della conformità**
   - preparato la **documentazione tecnica**
   - messo la **marcatura CE sull'AEE**
   - emesso i documenti prescritti (**istruzioni e avvertenze d'uso, ecc**.)
   - identificato l'AEE con **lotto o numero di serie** (eventualmente presente su imballaggio o documento di accompagnamento)
   - Indicato il **nome o marchio ed indirizzo**
   - No registro (vedi rettifica alla direttiva, presente registro nel decreto)
c) l'importatore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE non sia conforme non immetta l'AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informi il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato
d) gli importatori indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo (non serve legale) dove possono essere contattati in merito all'AEE
e) ai fini della conformità alla presente direttiva, gli importatori mantengano un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e ne informino i distributori;
f) gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un'AEE che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla presente direttiva adottino immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla […]
g) gli importatori conservino, per un periodo di dieci anni dall'immissione dell'AEE sul mercato, copia della dichiarazione UE di conformità e la mantengano a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantiscano che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione di tali autorità;
h) gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE alla presente direttiva in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità (decreto italiano) e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato.

Obblighi dei distributori

a) I distributori mettono a disposizione sul mercato dell'Unione solo AEE conformi alla presente direttiva verificando che ci siano :
   - marcatura CE sull'AEE
   - i documenti prescritti (decreto: istruzioni ed avvertenze d'uso in italiano)
   - identificato l'AEE con lotto o numero di serie o di tipo del produttore (eventualmente presente su imballaggio o documento di accompagnamento)
   - Indicato il nome, denominazione commerciale o marchio ed indirizzo del fabbricante e dell'importatore (se importato)

Obblighi dei mandatari

I fabbricanti hanno la possibilità di nominare un mandatario mediante mandato scritto.

- Gli obblighi di cui all'articolo 7a) cioè immissione di AEE sul mercato progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 4, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario

Tra i compiti del mandatario:

- mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato dell'AEE
- fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE
- cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità alla presente direttiva delle AEE che rientrano nel loro mandato

L'importatore o il distributore che appone SOLO il proprio nome o marchio commerciale sull'AEE o la modifica È ritenuto fabbricante e soggetto agli obblighi conseguenti

Obbligo di rintracciabilità

Gli operatori economici dovranno essere in grado di informare le autorità , per 10 anni , di:
- qualsiasi operatore economico (OE) che abbia fornito loro un AEE
- qualsiasi OE a cui abbiano fornito un AEE (art. 12).

Dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione di conformità UE (allegato VI) attesta che è stata dimostrata la conformità ai requisiti. Deve essere redatta nella lingua dello stato dove viene immesso l'AEE o messo a disposizione. Può essere redatta un'unica dichiarazione per le diverse direttive o una DoC per singola direttiva. Emessa dal fabbricante

Presunzione di conformità UE

- Salvo prova contraria, gli Stati membri **presumono** che le AEE munite di marcatura CE siano conformi alla presente direttiva.
- Si presume che siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva i **materiali, i componenti e le AEE** sottoposti a prove o a misure a dimostrazione della conformità alle prescrizioni dell'articolo 4 ovvero a valutazioni in conformità a norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Vigilanza e controllo

- Autorita' di vigilanza per il controllo: Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Si avvalgono di: Camere di commercio, Guardia di finanza, ISPRA (L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Agenzia delle dogane e dei monopoli
Sanzioni irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriale competente che possono variare tra €5000 fino a €100.000 salvo che il fatto non costituisca reato.